

**SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
RECANTE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI PROFILI
PROFESSIONALI DEI RUOLI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA,
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 SETTEMBRE
2010, N. 162**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010 n. 162¹, recante l'istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria, emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009 n. 85, il seguente regolamento individua i profili professionali dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

Attraverso il profilo professionale viene operata una descrizione del lavoro, declinata in termini di competenze di un soggetto con riferimento alla dimensione organizzativa del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e finalizzata a sostenere la pluralità dei processi lavorativi ad essa sottesa.

Le competenze individuate nel presente decreto, individuano in capo ai soggetti un insieme di risorse *standard* ritenute necessarie per gestire e presidiare una o più aree di attività distintive al fine di conseguire un determinato risultato lavorativo in termini di qualità e nel rispetto dei parametri attesi. Una presentazione del lavoro nella prospettiva del soggetto che lo realizza, attraverso l'investimento "cognitivo" che esso deve sviluppare

¹ Art. 1 Istituzione dei ruoli

1. Per le attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, così come individuato ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in relazione all'articolo 18 della medesima legge, i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria:

- a) ruolo degli operatori tecnici;
- b) ruolo dei revisori tecnici;
- c) ruoli dei periti tecnici;
- d) ruoli dei direttori tecnici.

Le relative dotazioni organiche sono fissate nella tabella A di cui all'allegato I

2. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1, sono individuati con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del regolamento è trasmesso al Parlamento per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri.

3. Con uno o più regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi, comprese le eventuali forme di preselezione, quelle di accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame e le modalità di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso.

per interpretare e presidiare le attività in modo da far sì che la propria *performance* sia utile agli obiettivi comuni, ossia al complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA ed alla conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA, nonché al complesso delle operazioni di comunicazione per via informatica e telematica dei dati alla banca dati nazionale del DNA (articoli 8 e seguenti della legge 30 giugno 2009 n. 85).

Vengono descritti i saperi necessari e significativi, dal punto di vista strategico rispetto all'ottenimento del risultato finale, per l'esercizio delle competenze, così come viene definita l'autonomia operativa e la responsabilità di ciascun soggetto a salvaguardia del carattere autonomo e distinto della competenza.

Nel dettaglio, gli operatori tecnici provvedono all'apertura, chiusura, custodia e sorveglianza dei locali e degli uffici del Laboratorio Centrale. Svolgono mansioni esecutive relative al trattamento della corrispondenza in arrivo ed in partenza. Provvedono al trattamento del materiale d'ufficio, fascicoli e documenti, collaborando con il responsabile alla gestione dell'archivio degli stessi, curano la riproduzione di atti e documenti ed eseguono gli incarichi attinenti alle mansioni, anche all'esterno del luogo di lavoro. Provvedono alle operazioni di trasporto, carico e scarico con mezzi idonei, dei materiali occorrenti al funzionamento degli uffici e dei locali di Laboratorio. Provvedono alla pulizia dei materiali e degli attrezzi d'uso. Provvedono alla manovra di macchine, come riportato nell'istruzione d'uso. Provvedono alle operazioni di apertura e chiusura dei magazzini, alla custodia delle merci curandone la loro catalogazione, archiviazione e conservazione. Sono in possesso dell'elementare conoscenza di base delle norme relative all'antinfortunistica, all'igiene ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Utilizzano sistemi informatici base di video scrittura, *database*, *software* grafico e fogli elettronici e di scanner e lettori codici *a barre*, qualora necessari per la scansione di documenti, plichi e campioni.

I revisori tecnici svolgono, con mansioni esecutive, attività richiedenti conoscenze tecniche, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti nell'ambito di procedure predeterminate, secondo le modalità fissate nei manuali d'istruzioni d'uso e nel

regolamento di attuazione di cui all'articolo 16 della legge 30 giugno 2009 n. 85. Devono possedere un'ottima conoscenza delle norme in materia antinfortunistica, di igiene e di sicurezza dei luoghi di lavoro, provvedono alla preparazione di strumenti e dei materiali necessari all'attività di laboratorio. Sono responsabili della registrazione e della gestione degli strumenti e dei materiali utilizzati nell'ambito delle attività di laboratorio e di ufficio. Posseggono conoscenze di base di informatica e dei vari componenti che costituiscono una postazione di lavoro, costituita dal personal computer e dalle sue diverse periferiche, hanno una conoscenza di base dei sistemi operativi più comuni ed una adeguata conoscenza dei pacchetti applicativi più utilizzati per la gestione del lavoro di ufficio. Sono in grado, quindi, di svolgere tutte le attività di ufficio con l'ausilio del personal computer, di gestire la postazione di lavoro, di identificare e segnalare eventuali guasti alle attrezzature. Sono inoltre competenti nell'uso dei servizi di comunicazione offerti dalla rete internet (e-mail-motori di ricerca-videoconferenze).

I periti tecnici del ruolo biologo svolgono, con autonomia tecnico professionale e con apporto di competenze che richiedono preparazione specifica, le loro prestazioni lavorative in diretta collaborazione con il personale appartenente al ruolo dei direttori tecnici del ruolo biologo. Utilizzano strumenti complessi richiedenti particolari conoscenze delle relative tecnologie. Sono responsabili del corretto adempimento delle procedure analitiche e del loro operato, nell'ambito delle loro funzioni, in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai superiori; verificano la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura; controllano e verificano il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvedono alla manutenzione ordinaria ed alla gestione dei prodotti e servizi non conformi; partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui operano; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente al loro aggiornamento. Organizzano la distribuzione del lavoro, verificando che la esecuzione delle analisi avvenga in conformità alle documentazioni tecniche di riferimento e nello scrupoloso rispetto delle norme antinfortunistiche, di sicurezza ed igiene del lavoro; registrano i reattivi e i materiali consumati dall'unità organizzativa in cui sono

inquadri. Sostituiscono in caso di impedimento o assenza, il titolare dell'unità organizzativa in cui sono inquadrati. Posseggono conoscenze di informatica sui sistemi operativi più comuni e dei vari pacchetti applicativi più utilizzati per la gestione del lavoro di ufficio. Sono in grado quindi di svolgere tutte le attività di ufficio con l'ausilio del personal computer dotato di accessori e di periferiche. Sono, inoltre, competenti nell'uso degli strumenti di comunicazione legati a internet (e-mail-videoconferenze), nella ricerca di informazioni sul web. Partecipano alle commissioni di collaudo degli strumenti e sovrintendono alla manutenzione degli stessi. Sono in grado di comprendere i manuali d'uso ed i documenti tecnici redatti in lingua inglese. Sono tenuti nel quadro dell'aggiornamento professionale alla frequenza di corsi specialistici.

I periti tecnici del ruolo informatico svolgono, con autonomia tecnico professionale e con apporto di competenze che richiedono preparazione specifica, le loro prestazioni lavorative in diretta collaborazione con il personale appartenente al ruolo dei direttori tecnici del ruolo informatico. Posseggono conoscenze professionali di informatica e dei vari componenti che costituiscono una postazione di lavoro costituita dal personal computer e dei suoi diversi componenti; conoscono i sistemi operativi e i pacchetti applicativi più utilizzati in modo completo per la gestione automatizzata del lavoro di ufficio. Sono, inoltre, competenti nell'uso degli strumenti di comunicazione legati a internet (e-mail –motori di ricerca - videoconferenze). Posseggono, inoltre, le conoscenze di base necessarie per partecipare alla realizzazione e alla gestione di sistemi complessi basati sull'elaborazione dei dati. Sono in grado di analizzare, dimensionare, gestire e progettare sistemi per l'elaborazione dei dati nonché la trasmissione, l'acquisizione e la condivisione delle informazioni. Risolvono problemi di automazione in applicazioni sviluppate con linguaggi di programmazione e sistemi applicativi di diverse tipologie, utilizzano componenti *hardware* e *software* e si occupano inoltre della loro manutenzione, sia a livello di *server* che di postazioni *client*.

Installano e configurano la strumentazione informatica; selezionano, installano, connettono e mettono in esercizio le varie componenti; installano e configurano sistemi operativi e programmi applicativi, aggiornano i programmi con le nuove versioni;

garantiscono il salvataggio dei dati, il loro recupero, eliminano guasti o malfunzionamenti; identificano nei dati e nei programmi la presenza di virus e sono in grado di procedere alla loro eliminazione; installano sistemi in rete e procedono alla loro manutenzione; localizzano e eliminano errori nel materiale e nei programmi; intervengono in caso di difficoltà o quando vengono installati nuovi programmi; istruiscono il personale sottordinato all'uso delle varie apparecchiature (computer e le diverse periferiche quali stampanti, scanners, ecc.). Partecipano alle commissioni di collaudo degli strumenti e sovrintendono alla manutenzione degli stessi. Sono in grado di comprendere i manuali d'uso e i documenti tecnici redatti in lingua inglese.

I direttori tecnici del ruolo biologo svolgono attività richiedente preparazione professionale di livello universitario in genetica umana e biologia molecolare, con conseguente apporto di competenza specialistica in analisi di genetica forense; procedono direttamente a tutte le operazioni di tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge 30 giugno 2009 n. 85, rientranti nella sfera di competenza dell'Amministrazione penitenziaria, ed alla conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA. Alla suddetta attività provvedono secondo le tecniche e le modalità fissate nel regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 giugno 2009 n. 85. Sono preposti al laboratorio scientifico con facoltà di decisione sull'adozione delle varie tecniche e di approvazione dei metodi di analisi, con poteri di direzione ovvero di coordinamento della struttura medesima o di una o più unità organizzativa a rilevanza esterna di cui si compone il Laboratorio. Provvedono alla certificazione delle attività svolte anche per la parte condotta dal personale alle loro dipendenze; interpretano e valutano i risultati di analisi, redigono e sottoscrivono i rapporti di prova, con responsabilità degli atti prodotti e dei risultati conseguiti e della loro attendibilità. Svolgono compiti di istruzione del personale dipendente. In tutte le fasi di lavoro, assicurano che siano osservate le norme relative all'igiene ed alla sicurezza sul lavoro, provvedendo direttamente, in caso di insufficienza dei dispositivi o delle norme, a proporre le necessarie integrazioni o modifiche a tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività. Svolgono attività di studio, ricerca e sperimentazione per

la soluzione di quesiti inerenti l'attività di tipizzazione del DNA in ambito forense; rappresentano l'amministrazione in organi collegiali, convegni e congressi. Partecipano a commissioni di valutazione o di collaudo; sovrintendono alle analisi di costo ed alle valutazioni tecnico-economiche delle attrezzature e della fornitura di lavori, nonché alla stesura di capitolati tecnici. Nel quadro dell'aggiornamento professionale sono tenuti alla frequenza di corsi specialistici.

I direttori tecnici del ruolo informatico, nell'ambito dell'organizzazione, sono preposti alla direzione di una *equipe* di lavoro, svolgono attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica, nell'ambito delle procedure informatiche e nell'utilizzo delle tecniche per la gestione delle diverse fasi del ciclo di vita di un sistema informativo (progettazione, realizzazione, collaudo, produzione, conduzione operativa. Manutenzione evolutiva). Sperimentano modelli applicativi di tipo informatico e supportano l'uso di sistemi informativi complessi basati su reti locali e geografiche. Svolgono attività di analisi e progettazione dei flussi informativi; scelgono le metodologie di lavoro; predispongono le istruzioni operative e la relativa documentazione, svolgono analisi dei processi amministrativi in funzione della loro automazione; provvedono all'analisi dell'impatto organizzativo delle procedure informatiche; provvedono al controllo e alla verifica della sicurezza dei sistemi. Vigilano sulla corretta tenuta dei sistemi informatici monitorando l'attività delle ditte di assistenza. Partecipano a commissioni di valutazione o di collaudo; provvedono alla stesura di capitolati tecnici. Esprimono pareri tecnico/economici che richiedono approfondite conoscenze teorico/pratiche. Partecipano all'attività didattica dell'Amministrazione per le materie di competenza.

**Schema di decreto del Ministro della giustizia
recante «regolamento per la determinazione dei profili professionali dei ruoli tecnici
del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 9
settembre 2010, n. 162»**

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente regolamento dà attuazione alla previsione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 (istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria) ed individua i profili professionali dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del corpo di polizia penitenziaria.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La legge 30 giugno 2009 n. 85, nel prevedere l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio nazionale per la banca dati del DNA, dispone, all'art. 18, che vengano altresì istituiti i ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria, onde consentire che vengano acquisite all'amministrazione penitenziaria le professionalità adatte allo svolgimento dei compiti alla stessa assegnati per quanto concerne la gestione del laboratorio in questione.

Il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, pertanto, ha provveduto ad istituire i ruoli tecnici in questione, rinviando ad un successivo regolamento – integrato dal presente provvedimento – la determinazione dei profili professionali del personale da incardinare nei medesimi ruoli tecnici.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente provvedimento non interviene, pertanto, a modificare la disciplina vigente, ma la integra con la necessaria normativa di dettaglio.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento risulta compatibile con i principi costituzionali in materia.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento non comporta rilegificazioni ed è stata curata la chiarezza dei disposti normativi.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente pendenti in Parlamento progetti di legge vertenti su identica o analoga materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Considerata la specificità degli interventi normativi previsti dal provvedimento, non risultano linee prevalenti della regolamentazione di altri stati membri dell'Unione Europea sul medesimo oggetto.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative; le definizioni utilizzate nel testo risultano pienamente coerenti con quelle attualmente in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento non introduce modifiche alla vigente normativa primaria o secondaria.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni dirette esplicite e il medesimo non comporta abrogazioni implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi interventi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non risulta necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche in materia e sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

Schema di decreto del Ministro della giustizia
recante «regolamento per la determinazione dei profili professionali dei ruoli tecnici
del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 9
settembre 2010, n. 162»

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La legge 30 giugno 2009, n. 85, nel prevedere l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio nazionale per la banca dati del DNA, dispone, all'art. 18, che vengano altresì istituiti i ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria, onde consentire che vengano acquisite all'amministrazione penitenziaria le professionalità adatte allo svolgimento dei compiti alla stessa assegnati per quanto concerne la gestione del laboratorio in questione.

Il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, pertanto, ha provveduto ad istituire i ruoli tecnici in questione, rinviando ad un successivo regolamento – integrato dal presente provvedimento – la determinazione dei profili professionali del personale da incardinare nei medesimi ruoli tecnici.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La vigente disciplina (art. 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162) prevede l'individuazione necessaria dei profili professionali dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria per poter completare l'iter relativo all'acquisizione delle professionalità necessarie all'amministrazione per la corretta e compiuta gestione del Laboratorio centrale della banca dati nazionale del DNA, istituito dalla legge 30 giugno 2009, n. 85.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

V. sub A) e B).

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Il risultato che si intende ottenere mediante l'intervento normativo è quello di completare l'iter normativo richiesto affinché si proceda alle assunzioni di personale necessarie al corretto svolgimento dei compiti assegnati all'amministrazione.

Al fine di verificare il grado di successo raggiunto attraverso le presenti modifiche normative, sarà possibile, pertanto, analizzare l'effettiva conclusione delle procedure di assunzione.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Ministero della giustizia.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Nel corso dell'istruttoria AIR, non si è ritenuto opportuno consultare soggetti esterni all'amministrazione pubblica; la stessa si è pertanto limitata all'apporto delle competenze interne al Ministero della giustizia.

Si è provveduto, come prescritto, a richiedere il parere del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

Non è stato possibile percorrere l'opzione zero per la necessità di attuare il disposto dell'art. 1 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non è stato possibile considerare opzioni alternative in quanto era necessario intervenire con norma secondaria dovendosi procedere ad attuazione di norma primaria. Nel merito, nell'ambito dell'amministrazione non sono emerse soluzioni alternative.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'intervento prende le mosse dall'attenta analisi statistica delle problematiche derivanti dall'applicazione della disciplina attualmente vigente, fornendo l'unica soluzione possibile alle questioni evidenziate dall'analisi effettuata.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Dall'intervento regolatorio non derivano svantaggi.

Dall'intervento derivano invece importanti vantaggi, in particolare quello di consentire la conclusione delle procedure volte all'assunzione delle professionalità necessarie a dare completa attuazione al disposto della legge n. 85/2009, istitutiva – presso l'Amministrazione penitenziaria – del laboratorio centrale della banca dati nazionale del DNA.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti obblighi informativi.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto ad alcuna comparazione perché non sono emerse soluzioni alternative né dal punto di vista giuridico né nel merito.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento è realizzato senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

La modifica non ha nessuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Ministero della giustizia.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo verrà eseguito attraverso il monitoraggio delle analisi statistiche effettuabili ed effettuate nell'ambito dell'attività giudiziaria.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il decreto sarà sottoposto a V.I.R. con cadenza biennale a cura del Ministero della giustizia, nella quale saranno principalmente valutati i seguenti parametri:

- conclusione delle procedure di assunzione del personale oggetto del decreto;
- adeguatezza dei profili professionali astrattamente determinati con il presente regolamento all'effettivo svolgimento dei compiti assegnati al personale in servizio.